

SPLENDORINI MOLINI ECOPARTNER S.r.l.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Rivisto, aggiornato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2021

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. ha istituito un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (denominato "Organismo di Vigilanza" o "Organismo" abbreviato in OdV) per presidiare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello 231/2001").

L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "D.Lgs. 231/2001").

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia di tali principi, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico, composto da un responsabile nominato dal C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina ed alla revoca del membro dell'Organismo mediante delibera.

Il componente dell'Organismo può essere sia esterno che interno alla Società.

Egli non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza non dovrà essere coinvolto in situazioni che possano generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l'eventuale pagamento del compenso per l'attività svolta.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza chi abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il responsabile dell'Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che garantisca l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e possa ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

L'Organismo di Vigilanza deve garantire adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di *audit*.

L'Organismo avrà a propria disposizione un *budget* di spesa, proposto dall'Organismo stesso, del quale disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3. DURATA IN CARICA E REVOCA

Il responsabile dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per un anno, eventualmente rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento il componente dell'Organismo.

L'OdV comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di essere sostituiti.

4. DECISIONI

L'Organo di Vigilanza ha la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti alla propria competenza specifica ed ad ogni altra attività pertinente.

Dovrà relazionare le visite tramite *mail* e redigere apposito verbale.

Qualora l'OdV non provveda di propria iniziativa, gli interventi possono essere richiesti direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la immediata decadenza dell'Organismo di Vigilanza.

6. COMPITI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231/2001, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto, gli *standard* di comportamento e le procedure formalmente previste dal Codice di Comportamento e dal sistema di gestione aziendale;
- presidiare l'attualità del Modello 231/2001, formulando, quando necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
- assicurare il periodico aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili, quando necessario;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
- informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle violazioni accertate del Modello 231/2001 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Modello 231/2001;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all'Organismo è data la possibilità di:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'ente;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.

7. RESPONSABILITÀ

I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili.

8. INFORMATIVA VERSO L'AZIENDA

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta con le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Con specifico riferimento all'informativa annuale, l'Organismo presenta una relazione informativa relativa all'attività svolta, riportante:

- gli *audit* e i controlli effettuati con il relativo esito;
- le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello 231/2001;
- le necessità di aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili e del Modello 231/2001 in generale.

9. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.